



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE**

Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Rosa Capasso, a seguito della disposta trattazione scritta, ai sensi dell'art. 83 co. 7 lett. h) dl 18/20 e ss.mm., ha emesso fuori udienza la seguente

SENTENZA

nella controversia iscritta al n. 3923/2019 R.G.

TRA

BECCHIMANZI SERGIO, rappresentato e difeso dall'avv. Cesare Gallo e dall'avv. Marco Merola, come in atti

- ricorrente -

E

INPS, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Luca cuzzupoli, come in atti

- resistente –

COMUNE DI SESSA AURUNCA, in persona del Sindaco p.t.,

- resistente contumace –

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 12.04.2019, l'istante di cui in epigrafe, esponeva:

- di aver prestato la propria attività lavorativa, con continuità dall'1.02.1994 al 31.08.1997 presso la Provincia di Benevento, dall'1.09.1997 al 31.08.2003 presso la Provincia di Napoli, dall'1.09.2003 al 19.04.2010 presso il Comune di Sessa Aurunca (cfr. Estratto Conto INPS);
- che con provvedimento di irrogazione della sanzione di licenziamento senza preavviso prot. n. 690\GAB del 19.04.2010, il Comune di Sessa Aurunca chiudeva il rapporto di lavoro ma non provvedeva a versargli il dovuto TFS;
- che l'istante, con lettera raccomandata del 25.02.2015 inviata all'Ufficio del Personale del Comune di Sessa Aurunca e ricevuta il 27.02.2015, chiedeva formalmente la liquidazione del TFS;
- di aver successivamente appreso che l'INPS, con lettera prot. INPS.2000.21/12/2015.0344922 indirizzata al comune di Sessa Aurunca - ed inviata per conoscenza al ricorrente – comunicava quanto segue: “In relazione alla pratica in oggetto, trasmessa da codesta Amministrazione con Prot. 20218 del 09.12.2015 ed acquisita dalla scrivente Sede in data 18.12.2015 con Prot. n. 343612, si rappresenta che essa è pervenuta oltre i termini di prescrizione quinquennale. Per quanto sopra, *non si darà corso alla liquidazione della prestazione*”;
- che il Comune di Sessa Aurunca con missiva del 17.03.2016 prot. 5706 indirizzata all'INPS - ed inviata per conoscenza al sig. Becchimanzi - così replicava: “A riscontro

della nota in oggetto si chiarisce che la domanda di cui al prot. 20218 del 9/12/2015 non è da considerarsi oltre i termini di prescrizione quinquennale atteso che il provvedimento di licenziamento è divenuto definitivo in seguito alla sentenza della Corte di Cassazione n. 312 depositata il 2/4/2013. Pertanto si invita codesto Istituto a *dare seguito all'iter procedurale per l'istruttoria e definizione della pratica in oggetto.*”;

- che con lettera indirizzata al Comune di Sessa Aurunca datata 9.10.2017 prot. n.17662 del 10.10.2017, il ricorrente chiedeva nuovamente all'Ente informazioni relative alla sua pratica;

- che con missiva del 19.10.2017 il Comune di Sessa Aurunca prot. n. 18516 così replica-va: “...ad oggi non risulta pervenuta alcuna decisione da parte dell'INPS presso cui ancora pende il procedimento di liquidazione della I.N.P.S.”;

- che da ultimo l'INPS, con lettera del 23.11.2017 prot. INPS.2000.23/11/2017.0425159 indirizzata al Comune di Sessa Aurunca – ed inviata per conoscenza al sig. Becchimanzi – comunicava: “poiché codesta Amministrazione Comunale ha inviato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno il modello 350P con protocollo di uscita 20218 del 9.12.2015 acquisito da questo Ente in data 18.12.2015 con prot. 343612 oltre i cinque anni dalla cessazione avvenuta il 19.04.2010, si conferma quanto già eccepito con nota del 21.12.2015 prot. n. 344922”. Tanto premesso concludeva chiedendo: “1. Accertare, riconoscere e dichiarare che il ricorrente ha diritto a percepire il TFS per i motivi sopra riportati; 2. *Per l'effetto* condannare in solido tra loro o singolarmente il Comune di Sessa Aurunca, in persona *del legale rapp.te p.t. e/o l'INPS, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento della complessiva somma di € 26.277,38 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria* dalla maturazione ed interessi moratori, dal giorno del deposito del presente ricorso, calcolati ai sensi dell'art. 1284 c.c., commi 4 e 5, introdotti dall' art. 17, comma 1 del D.L. 12/09/2014, n. 132, convertito con modificazioni nella L. 10/11/ 2014, n. 16;”. Vinte le spese.

Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'Inps che deduceva l'infondatezza della domanda per intervenuta prescrizione e ne chiedeva il rigetto.

Il Comune di Sessa Aurunca restava contumace.

La causa è decisa ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett. h) D.L. n. 18/2020 ss.mm., mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

Il ricorso non è fondato per le ragioni che seguono.

Preliminarmente, risulta fondata l'eccezione di prescrizione del diritto alla liquidazione del Trattamento di Fine Servizio, sollevata dall'Inps.

Il diritto del dipendente al trattamento connesso alla cessazione del suo rapporto di lavoro si è estinto per intervenuta prescrizione, id est per inerzia del suo titolare che non ha posto in essere gli atti di esercizio necessari ad evitare che ciò accadesse.

Come evidenziato dalla difesa dell'Istituto convenuto il ricorrente non ha provveduto ad interrompere la prescrizione nei confronti del soggetto legalmente tenuto ad erogare

la prestazione, essendo esclusa qualsiasi responsabilità solidale in capo all'Amministrazione di appartenenza, con evidente esclusione dell'applicazione dell'art. 1310 c.c. al caso di specie.

Nemmeno sono ravvisabili situazioni rilevanti ai fini dell'art. 2935 cc, impeditive cioè della decorrenza del termine prescrizionale, che secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale sono solo quelle che derivano da cause giuridiche che ne ostacolano l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto (ex multis Cass.20642/2019).

La mancata trasmissione da parte del datore di lavoro della documentazione relativa al rapporto di lavoro del Becchimanzi all'INPS nei termini di legge non avrebbe potuto impedire dal punto di vista giuridico al dipendente di far valere nei confronti dell'Ente erogatore il diritto acquisito per effetto e nel momento della cessazione del suo rapporto di lavoro.

Il ricorrente, dunque, avrebbe potuto e dovuto presentare la domanda di pagamento del TFS all'INPS e tale domanda avrebbe avuto l'effetto di interrompere il decorso del termine prescrizionale, costituendo un tipico atto di esercizio del diritto del quale si discute.

Ne consegue il rigetto della domanda.

Stimasi equa la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Capasso, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:

- 1) rigetta il ricorso;
- 2) compensa le spese di lite.

Santa Maria C.V., 5 ottobre 2022

Il Giudice del lavoro
dott.ssa Rosa Capasso